



ALLEGATO C)

COMUNE DI PODENZANO

Via Montegrappa 100 – 29027 Podenzano (PC) Servizio Pubblica Istruzione e Cultura tel. 0523/554632 - fax. 0523/550228 e mail: segreteria@comune.podenzano.pc.it

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE "MAGICA BULA" NEL PERIODO 1/9/2016 – 31/7/2019.

Art. 1 - Oggetto

1. L'appalto ha per oggetto la gestione del Servizio di nido d'infanzia per il periodo 1/9/2016-31/7/2019 secondo le modalità stabilite nel presente capitolato, in conformità con il calendario scolastico regionale.
2. L'asilo nido ha sede nell'edificio ex scuola elementare della frazione di Gariga, con annessa area cortiliva; l'Amministrazione comunale mette a disposizione, per lo svolgimento del servizio di nido d'infanzia, i locali situati al seminterrato, piano terra e piano primo del suddetto edificio e concede in uso le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento del servizio stesso elencati nell'apposito verbale di consegna che controfirmato dalle parti verrà allegato al contratto;
3. L'asilo nido è organizzato in sezioni per bambini da tre mesi a tre anni rispettivamente suddivise in lattanti (3-9 mesi), semidivezzi (10-23 mesi) e divezzi (24-36 mesi). Il nido d'infanzia può ospitare sino ad un massimo di 15 bambini di età inferiore o pari ai 9 mesi e fino ad un massimo di 33 bambini di età compresa fra i 10 e i 36 mesi. La capacità ricettiva complessiva della struttura è pari a 48 posti;
4. costi mensili:

costo mensile per ogni utente in età compresa tra i 3 ed i 9 mesi, sino ad un massimo di 15 unità comprensive anche degli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria ai sensi art. 17 presente Capitolato	Costo mensile utente (a tempo pieno) € 790,00 (IVA 5% esclusa). Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stimati in € zero.
costo mensile per ogni utente in età compresa tra i 10 ed i 36 mesi, comprensivo anche degli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria ai sensi art. 17 presente Capitolato	Costo mensile utente (a tempo pieno) € 700,00 (IVA 5% esclusa). Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stimati in € zero.

Art. 2 - Servizi richiesti

1. L'aggiudicatario fornirà i seguenti servizi:
 - a. programmazione e gestione della attività didattica educativa, con fornitura del materiale ludico e didattico necessario (cancelleria, audiovisivi, giocattoli ecc.) ;
 - b. coordinamento pedagogico delle attività;
 - c. cura e pulizia dei bambini, con fornitura dei relativi materiali;
 - d. fornitura e lavaggio di coprimaterassi, tovaglie, bavaglino e quant'altro sia necessario alla gestione della normale attività, anche avvalendosi di un fornitore esterno;
 - e. pulizia dei locali dell'asilo nido comunale per un totale di circa mq. 600, degli arredi, dei materiali, con fornitura dei relativi prodotti ed attrezzature, assicurando il mantenimento di condizioni igienico -sanitarie e di decoro ineccepibili durante tutto l'arco della giornata;
 - f. preparazione e somministrazione dei pasti; l'aggiudicatario dovrà dotarsi delle attrezzature di stoviglie e pentolame da utilizzare per la preparazione e la somministrazione dei pasti; l'aggiudicatario dovrà in ogni caso assicurare il rispetto delle tabelle dietetiche e nutrizionali predisposte dal competente servizio dell'AUSL per l'asilo nido comunale, nonché adeguarsi al progetto per l'introduzione dell'alimentazione biologica nello stesso asilo nido ai sensi della normativa vigente;
 - g. servizio di trasporto dei bambini per uscite didattiche, qualora previste nel progetto didattico presentato; l'aggiudicatario potrà avvalersi della collaborazione di ditta in possesso dei mezzi idonei al trasporto dei bambini;
 - h. iniziative di promozione e pubblicizzazione;
 - i. iniziative di carattere culturale ed educativo concordate con il Responsabile dei Servizi Pubblica Istruzione e Cultura comunale;
 - j. riscossione delle rette delle famiglie utenti del servizio, inclusa la fornitura e predisposizione di modulistica e documenti occorrenti, con le modalità dell'art. 3 comma 4;
 - k. accertamento, intestazione, liquidazione e pagamento delle utenze occorrenti al funzionamento della struttura: energia elettrica, gas metano, acqua, telefono (Art. 18);

stipula di idonea copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile come previsto all'art. 18.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio.

1. Il servizio sarà svolto dal lunedì al venerdì, in conformità con il Regolamento Comunale.
2. Il servizio osserverà il seguente orario:
 - part time dalle ore 7.15 alle ore 13.00
 - tempo pieno dalle ore 7.15 alle ore 17.00
 - tempo lungo dalle ore 7.15 alle ore 17.45 (solo in presenza di almeno n. 7 richieste)

- entrata dei bambini dalle ore 7,15 alle ore 9,30; uscita dei bambini dalle ore 12.30 alle ore 13,00 e dalle 16.15 alle ore 17,00;

l'aggiudicatario assicurerà comunque la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all'orario di uscita.

3. Il rapporto educatori - bambini dovrà rispettare i rapporti numerici educatore/bambino fissati dalle Direttive Regionali n. 1390/00 e 646/06 e precisamente:

- non superiore a 5 bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di età compresa tra i 3 ed i 12 mesi;
- non superiore a 7 bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi;

Nei momenti di maggiore intensità nel funzionamento del nido, dal termine dell'orario di accettazione ed in particolare durante l'orario del pranzo, dovrà essere assicurata la presenza di almeno due educatrici ed una ausiliaria; anche nei momenti di minore intensità nella giornata, dovranno essere presenti con i bambini almeno due persone adulte, di cui una educatrice.

4. L'Amministrazione comunale fissa le rette di utenza.

L'Ente gestore riscuote le rette delle famiglie utenti del servizio, con oneri totalmente a carico del gestore medesimo; in caso di morosità l'Amministrazione comunale riconosce al gestore un importo pari ad una mensilità fatta salva la facoltà di rivalsa sulla famiglia. L'Ente gestore è autorizzato a sospendere l'accesso al servizio alle famiglie morose oltre la mensilità.

5. L'Ente gestore invia mensilmente all'Amministrazione comunale gli elenchi dei bambini iscritti e frequentanti, completo delle giornate di frequenza.

6. L'ammissione dei bambini residenti in altri Comuni, in caso di eccedenza di posti rispetto alle richieste dei cittadini residenti e fino al raggiungimento della massima capienza della struttura, è regolata dal regolamento comunale, da apposite convenzioni oppure – previa autorizzazione del Comune – con contratto privato stipulato direttamente tra la famiglia ed il gestore.

7. Incontri di organizzazione, coordinamento, verifica: il personale educativo ed amministrativo della ditta aggiudicataria deve, a richiesta degli uffici preposti, partecipare ad incontri con il coordinamento tecnico del comune (Responsabile servizi Pubblica Istruzione e Cultura o altro funzionario da lui delegato) per impostare gli interventi per l'avviamento del servizio in oggetto; verificare l'accesso degli utenti, l'andamento delle frequenze e delle attività; verificare l'opportunità di modifiche anche di tipo organizzativo (orari di apertura, fasce di frequenza).

8. La Ditta aggiudicataria deve individuare un Coordinatore – Referente che si faccia carico delle seguenti funzioni:

- raccordo e coordinamento del servizio in oggetto;
- collegamento e raccordo con il Responsabile dei Servizi Pubblica Istruzione e Cultura in ordine a tutti gli aspetti del complessivo funzionamento del servizio
- partecipazione ad incontri per l'impostazione e la verifica dell'attività in corso
- partecipazione al coordinamento pedagogico provinciale ed alle iniziative finalizzate alla promozione dei servizi educativi per la prima infanzia.

Art. 4 – Modifiche delle prestazioni

Nel corso del periodo di affidamento del servizio, in relazione a sopravvenute esigenze, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, sempre nei limiti di legge, di ridurre le ore di attività e modificare l'organizzazione e l'utilizzo del personale nel corso della prestazione, con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale o di concludere il

servizio prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla ditta appaltatrice almeno dieci giorni prima.

La conclusione anticipata del servizio non dà diritto alla ditta aggiudicataria ad alcun risarcimento. Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 5 – Requisiti del personale utilizzato per le prestazioni educative

(Art. 2 comma 1 – lett. a.b.c.d.g.h.i)

La Ditta aggiudicataria provvederà direttamente, assumendosene tutti gli oneri, all'assunzione degli educatori necessari. L'effettiva esigenza, così come l'orario settimanale e giornaliero saranno comunicati dal Responsabile Servizio Istruzione del Comune di Podenzano alla Ditta Aggiudicataria almeno 10 giorni prima della presa in servizio.

La Ditta si impegna ad assumere in loco, ove ne ricorrano le condizioni, il personale occorrente.

Il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria dovrà avere i seguenti requisiti:

1. qualifica di educatore con inquadramento al 5° livello (o superiore) contrattuale dei lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-educativo- assistenziale;
2. compimento del diciottesimo anno di età;
3. possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 5.4 della Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi per la prima infanzia, in attuazione della L.R. 10.01.2000 n. 1, approvata con deliberazione del consiglio regionale n. 1390 del 28.02.2000, così come modificata dalla L.R. 14.04.04 n. 8 e dalla Direttiva n. 646/06.

E' inoltre indispensabile, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale educatore addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale, sia disponibile alla massima flessibilità d'orario in relazione alle esigenze di servizio, abbia precedentemente maturato esperienze di lavoro nel settore dell'infanzia e sia stato adeguatamente formato sotto il profilo educativo e didattico (tali requisiti dovranno risultare dai curricula degli operatori).

La ditta aggiudicataria dovrà garantire un'adeguata formazione del personale impiegato in sostituzione del personale titolare assente.

Per il personale dipendente deve essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale).

Deve inoltre essere garantita, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale educativo e la sostituzione in caso di assenza degli operatori titolari per malattia, maternità, ecc.

L'Amministrazione comunale può richiedere, al riguardo, di effettuare le opportune verifiche.

La professionalità del personale dovrà essere comprovata mediante l'invio a cura della ditta aggiudicataria prima dell'avvio del servizio dell'elenco nominativo del personale che verrà adibito al servizio appaltato, corredato dei curricula professionali dei singoli educatori e dei titoli di studio di cui sono in possesso.

Dovranno inoltre essere comunicate le variazioni di personale che dovessero intervenire durante il corso dell'anno scolastico.

L'amministrazione comunale ha facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale, tenendo conto che i servizi per l'infanzia necessitano di particolare attenzione.

Sarà cura della Ditta dare disposizioni affinché il proprio personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, osservi tutti gli accorgimenti atti a garantire l'incolumità degli utenti, l'uso corretto dei materiali e la sicurezza degli ambienti dove si svolge l'attività.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, calamità naturali,...) la ditta si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile del Servizio Istruzione o proprio delegato.

In particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta si impegna a comunicare al Responsabile del Servizio Istruzione, almeno 48 ore prima, le modalità dello svolgimento dello sciopero medesimo.

Nel caso di sospensione del servizio dovuto a causa di forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione dell'Amministrazione comunale, nulla sarà dovuto alla ditta appaltatrice.

Art. 6 – Requisiti del personale utilizzato per il servizio di preparazione e somministrazione pasti (Art. 2 comma 1 – lett. f)

L'esecuzione del contratto deve essere svolta da personale alle dipendenze della ditta aggiudicataria.

Tutto il personale impiegato deve possedere adeguate professionalità e conoscere le norme di igiene di produzione e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'organico, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta dalla ditta aggiudicataria, in termini di numero, mansioni, livello, monte-ore.

La ditta aggiudicataria deve inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi, anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

La ditta aggiudicataria deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente.

La ditta aggiudicataria deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio.

La ditta aggiudicataria deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di chiedere alla Ditta aggiudicataria la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi.

Per ogni sezione deve essere garantito un numero di addetti alla distribuzione adeguato alle leggi vigenti in materia.

Uno di essi, per indicazione della ditta aggiudicataria, assume la qualifica di referente organizzativo per i rapporti con il Comune.

Il personale addetto alla distribuzione del pasto deve essere costantemente presente nel numero prestabilito per ogni sezione, e le eventuali assenze devono essere immediatamente reintegrate per mantenere giornalmente invariato il rapporto operatore/pasti distribuiti.

Art. 7 - Criteri di scelta delle materie prime

La qualità del pasto, confezionato e servito nell'ambito della refezione scolastica, dipende anche dalla qualità delle materie prime utilizzate che, pertanto, dovranno essere di "qualità superiore".

Per "qualità" si intende la qualità igienica, nutrizionale, organolettica, merceologica.

I parametri generali a cui fare riferimento nell'acquisto delle derrate sono:

- precisa denominazione di vendita del prodotto, secondo quanto stabilito dalla legge;

- corrispondenza delle derrate a quanto richiesto dal capitolato;
- etichette con indicazioni il più possibile esaurienti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme specifiche per ciascuna classe merceologica;
- termine minimo di conservazione, ben visibile, su ogni confezione e/o cartone;
- imballaggi integri senza alterazioni manifeste, lattine non bombate, non arrugginite né ammaccate, cartoni non lacerati, ecc.
- integrità del prodotto consegnato (confezioni chiuse all'origine, prive di muffe, parassiti, difetti merceologici, odori e sapori sgradevoli, ecc.)
- caratteri organolettici (aspetto, colore, odore, consistenza) specifici dell'alimento;
- mezzi di trasporto regolarmente autorizzati, igienicamente e tecnologicamente idonei ed in perfetto stato di manutenzione;
- riconosciuta e comprovata serietà professionale del fornitore (es. appartenenza ad un consorzio di produzione garante della qualità e tipicità dell'alimento, presenza all'interno dello stabilimento di produzione di un laboratorio per il controllo di qualità);
- impegno al ritiro gratuito e smaltimento dei materiali alterati, scaduti, avanzati, contenitori vuoti vincolati da provvedimenti cautelativi;
- modalità di conservazione e/o di deposito, presso il fornitore, idoneo alle derrate immagazzinate
- fornitura regolare, a peso netto.

Particolare attenzione merita la valutazione del prezzo d'acquisto dei prodotti alimentari, utilizzati nella preparazione dei pasti, che non deve mai prescindere dalla qualità degli stessi.

Per i pasti oggetto del presente capitolato non potranno essere utilizzati generi precotti.

In particolare è tassativamente vietato l'uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici.

Art. 8 – Manipolazione e cottura

Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard elevati di qualità igienica, nutrizionale.

Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di seguito descritte:

- la porzionatura delle carni crude dovrà essere effettuata nella stessa giornata in cui viene consumata o il giorno precedente il consumo;
- la carne trita, direttamente tritata presso la cucina dell'asilo nido, deve essere macinata in giornata;
- il lavaggio ed il taglio della verdura dovrà essere effettuato nelle ore immediatamente antecedenti la cottura;
- le frittiture tradizionali per immersione in olio non devono essere effettuate,
- ogni cottura analoga alla frittura deve essere realizzata in forni a termo-convezione (frittate, cotolette, polpette)
- tutte le vivande devono essere cotte in giornata;
- le porzionature di salumi e formaggi devono essere effettuate nelle ore immediatamente antecedenti la distribuzione;
- legumi secchi: ammollo per 24 ore con almeno due ricambi d'acqua;

- per la cottura di tutti i cibi, compresi quelli per diete speciali, devono essere impiegati solo pentolami in acciaio inox o vetro pirex. Non possono essere utilizzate pentole in alluminio, i ragù ed i sughi devono essere cotti in brasiera, la pasta, le minestre, i risotti devono essere cotti in caldaia in acciaio inox.

Art. 9 – Conservazione delle derrate

I magazzini ed i frigoriferi, che sono di proprietà dell'Amministrazione comunale, devono essere tenuti in perfetto stato igienico ed in buon ordine.

Il carico dei frigoriferi deve essere compatibile con le potenzialità dell'impianto frigorifero.

I contenitori delle derrate deperibili e non deperibili non devono mai essere appoggiati a terra e devono essere tenuti fuori dai locali di manipolazione.

I prodotti sfusi non devono essere a diretto contatto con l'aria sia nei magazzini che nei frigoriferi.

Nessun contenitore per alimenti, specie se in banda stagnata, deve essere riutilizzato. Ogni qualvolta venga aperto un contenitore in banda stagnata ed il contenuto non venga immediatamente consumato, tale contenuto dovrà essere travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o altro materiale non soggetto ad ossidazione.

I sacchetti, le scatole ed i contenitori metallici, una volta usati, vanno vuotati e gettati; il contenuto residuo va riposto in recipienti idonei per alimenti con coperchio sui quali va apposta l'etichettatura originale corrispondente al contenuto.

La protezione delle derrate da conservare deve avvenire solo con pellicola di alluminio idonea al contatto con gli alimenti o con altro materiale comunque conforme al D.P.R. 23 agosto 1982, n. 77.

I prodotti cotti dovranno essere conservati solo ed esclusivamente in contenitori di vetro o acciaio inox. E' vietato l'uso dei recipienti in alluminio. I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, farina devono essere conservati in confezioni chiuse, riportanti l'etichetta completa.

Art. 10 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

- svolgere il servizio nei modi indicati nei precedenti articoli n. 7,8 e 9 ;
- assicurare personale qualificato (con corsi di formazione sia di cucina che per le attività ausiliarie) , in numero idoneo tale da garantire l'intero servizio. La ditta si dovrà inoltre impegnare ad assumere preferibilmente in loco il personale ausiliario;
- acquistare a propria cura e spese le derrate alimentari necessarie per la fornitura dei pasti, con obbligo d'immagazzinaggio nei locali dell'asilo nido, assumendosi la responsabilità della loro conservazione. La frequenza dell'approvvigionamento per i prodotti deperibili dovrà essere tale da garantire la freschezza del prodotto al consumo ed una corretta conservazione igienica;
- fornire il materiale necessario (pentole, stoviglie, posate, tovaglie) necessario alla distribuzione ed al consumo del pasto;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature in dotazione, incluse quelle di proprietà comunale;
- provvedere alla pulizia e rigovernatura dei locali, arredi e suppellettili fornendo il materiale necessario alla stessa (scope, strofinacci, detersivi ecc.);
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti attuando la differenziazione degli stessi e depositandoli in idonei contenitori, secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale;
- presentare a questa amministrazione tutta la documentazione relativa all'autocontrollo da

effettuarsi in ogni fase del ciclo produttivo (approvvigionamento, stoccaggio delle materie prime, preparazione del pasto, conservazione e trasporto, somministrazione, protocolli di pulizia, disinfezione, disinfestazione) ai sensi del D. Lgs 155 del Maggio 1997: Tale documentazione completa di schede relative alla verifica delle applicazioni dell'autocontrollo, dovrà essere conservata sul luogo. Dovrà inoltre essere fornito il nominativo o i nominativi dei responsabili delle varie fasi dell'autocontrollo;

- dotarsi delle autorizzazioni sanitarie per svolgere la preparazione e la somministrazione dei pasti;
- specificare mensilmente il numero dei pasti serviti;
- completare, ove occorra, la dotazione di cucina inserendo a sua cura e spese le attrezzature necessarie al buon funzionamento della mensa che rimarranno di proprietà della ditta appaltatrice.

Art. 11 – Controlli di qualità della produzione e del servizio

E' facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli presso la cucina dell'asilo nido per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato speciale.

E' facoltà del comune disporre, senza limitazioni d'orario, la presenza presso la cucine di propri incaricati, con il compito di verificare la corretta applicazione di quanto previsto nel presente capitolato. Gli organismi preposti al controllo sono:

- i competenti Servizi di igiene pubblica ambientale dell'Asl territoriale
- il Responsabile dei Servizi Pubblica Istruzione e Cultura comunale.

La ditta aggiudicataria provvede a fornire ai rappresentanti degli organismi preposti al controllo idoneo vestiario (camici, copricapo monouso) da indossare durante la visita; a tali rappresentanti non è consentita alcuna operazione di manipolazione dei pasti e/o attrezzature, né gli stessi devono interferire nello svolgimento del servizio, né muovere rilievo alcuno al personale alle dipendenze della ditta aggiudicataria.

Art.12 – Requisiti del personale utilizzato per il servizio di pulizia (Art. 2 comma 1 – lett. e)

La Ditta aggiudicataria si obbliga:

- a comunicare preventivamente al Responsabile dei Servizi Pubblica Istruzione e Cultura tutti i dati degli addetti al servizio, essendo facoltà dell'Ente stesso di chiedere in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio la sostituzione entro 24 ore di uno o più addetti, senza diritto, da parte della ditta a reclamare compensi o indennità di alcun genere; la Ditta sarà comunque responsabile, a norma di legge, del personale adibito al servizio
- ad adottare gli opportuni provvedimenti per le sostituzioni del personale assente dal servizio per qualsiasi motivo dandone contestuale comunicazione al Responsabile dei Servizi Pubblica Istruzione e Cultura a far tenere ai dipendenti, durante lo svolgimento del servizio, un contegno corretto sotto ogni aspetto, nonché a dotare il personale di un visibile segno di riconoscimento (placca, distintivo con il nome della ditta) onde evitare che persone non autorizzate possano accedere alla struttura
- a dare immediata e puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dal Responsabile del servizio sociale.

La Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione

infortuni, tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto restando fin d'ora l'Ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale compenso.

La Ditta aggiudicataria è pertanto obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio di pulizia e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro alla data dell'offerta, nonché a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro alla data dell'offerta, i dovuti contributi previdenziali.

Art. 13 – Modalità esecutive

Nella conduzione dei servizi di pulizia oggetto dell'appalto, la ditta appaltatrice dovrà impiegare maestranze specializzate, mezzi d'opera di avanzata tecnologia e funzionalità, in conformità alle particolari esigenze degli edifici ed alle attività di gestione che in essi vengono svolte con l'osservanza delle direttive che saranno di volta in volta dettate dagli uffici preposti.

I servizi di pulizia dovranno essere eseguiti accuratamente, in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le tinteggiature, i mobili, i vetri, le cornici, il materiale bibliografico, le macchine elettroniche da ufficio, le attrezzature e tutti gli altri oggetti e mobili esistenti nei locali da pulire.

L'apprezzamento in proposito è riservato al giudizio insindacabile dell'Ente, anche agli effetti delle sanzioni previste.

Art. 14 – Descrizione e frequenza attuativa delle prestazioni:

pulizie con frequenza giornaliera

- svuotamento dei cestini e raccolta dei rifiuti con separazione dei materiali riciclabili in sacchi a perdere forniti dalla ditta, da smaltire nei cassonetti di raccolta collocati in prossimità degli immobili da assoggettare a pulizia
- spolvero, pulizia e disinfezione degli arredi presenti negli spazi assegnati per i quali non necessita l'uso di scale, con panni imbevuti con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida
- aspirazione o altra modalità compatibile, tenuto conto delle esigenze igienico sanitarie dell'utenza, e lavaggio dei pavimenti dei bagni, degli antibagni, tutti trattati con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida, con particolare riguardo ai servizi igienico sanitari e fasciatoi
- spazzatura scale interne ed scale esterne
- spazzatura ad umido dei pavimenti ivi compresi quelli degli ascensori
- fornitura carta igienica nei bagni
- fornitura di sapone lavamani e di asciugamani di carta nei bagni
- lavaggio di tutti i pavimenti e di tutte le scale di qualsiasi tipo e natura con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida
- nei periodi di utilizzo del balcone esterno spazzatura e lavaggio

pulizie con frequenza settimanale

- rimozione della polvere dalle sedie, dalle poltrone e dai divani
- pulizia dei pavimenti e delle pareti degli ascensori con prodotti detergenti e con prodotti ad

azione germicida

- pulizia e disinfezione apparecchi telefonici e macchine da ufficio

pulizie con frequenza mensile

- pulizia dei vetri interni ed esterni delle finestre per i quali non necessita l'intervento di scale nonché delle pareti in vetro presenti negli spazi assegnati
- pulizia delle porte in vetro comprese le superfici vetrate in cui sono inserite
- spolvero dei corrimano e dei serramenti
- rimozione ragnatele da pareti e soffitti
- nel periodo invernale spazzatura e lavaggio balcone esterno

pulizie con frequenza bimestrale

- pulizia dei vetri interni ed esterni delle finestre per i quali necessita l'intervento di scale

pulizie con frequenza trimestrale

- lavaggio rivestimento murale piastrellato dei bagni e degli antibagni con prodotti detergenti e con prodotti disinfettanti ad azione germicida
- disincrostazione dei servizi igienici e rimozione del calcare sulle rubinetterie
- lavaggio plafoniere e punti luce
- rimozione di macchie dalle pareti interne in tinteggiatura lavabile fino all'altezza max di m. 2
- pulizia di radiatori caloriferi con panni imbevuti con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida
- spolvero, pulizia e disinfezione degli arredi per i quali necessita l'uso delle scale (sopra gli armadi, sugli scaffali ecc.) con panni imbevuti con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida
- manutenzione ordinaria dell'area verde di pertinenza.

L'ente appaltante si riserva la facoltà, in presenza di eventuali ulteriori necessità, di aumentare o diminuire le superfici oggetto dell'appalto fino ad un massimo del 20% dell'importo dell'affidamento, così come di modificare la frequenza degli interventi.

La ditta aggiudicataria dell'appalto si impegna altresì ad eseguire le prestazioni già previste, così come quelle aggiuntive, alle condizioni di cui al presente capitolato, ed adeguando alle necessità operative tanto le forze di lavoro che le attrezzature necessarie.

Ove l'importo delle prestazioni aggiuntive dovesse superare il limite del 20% resta in facoltà della ditta aggiudicataria stabilire se aderire o meno alla nuova assegnazione ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto principale.

Qualora si renda necessario, per le parti aggiunte, definire dei prezzi non previsti, questi saranno concordati facendo comunque riferimento a quelli analoghi già contrattualmente previsti e, comunque in equa proporzione con quelli stabiliti dal prezzario.

Art. 15 – Interventi eccezionali ed occasionali

In aggiunta a quanto già previsto dal precedente articolo 14 è data facoltà all'Ente appaltante di richiedere alla ditta aggiudicataria l'esecuzione di prestazioni straordinarie e/o supplementari che si rendessero all'occasione necessarie. Il compenso per tali prestazioni verrà concordato di volta in volta. Le richieste di prestazioni straordinarie dovranno essere inoltrate per le vie brevi, entro le ore 14 del giorno precedente ed, in casi del tutto eccezionali ed in presenza di urgenza, anche con preavvisi minori, sempre che risultino compatibili con le esigenze di organizzazione a realizzare il servizio stesso, tenute presenti la qualità e l'entità delle prestazioni richieste.

Art. 16 - Attrezzature, macchinari e prodotti da utilizzare per l'esecuzione della prestazione

Tutti gli attrezzi, gli utensili, i macchinari ed i materiali necessari per eseguire il lavoro come richiesto, che dovranno rispondere alle prescrizioni di legge anche in materia di sicurezza, sono forniti a cura e spese della ditta aggiudicataria e vengono utilizzati sotto la sua responsabilità.

Anche i prodotti da impiegare dovranno essere delle migliori qualità e comunque idonei ad assicurare, oltre al grado di pulizia ed igienicità richieste, anche la massima sicurezza, sotto il profilo della tutela della salute dei bambini e del personale che opera all'interno degli immobili interessati dalla prestazione.

Sarà a carico della ditta aggiudicataria la fornitura di sacchi a perdere per la raccolta delle immondizie ed il loro trasporto nei siti a ciò destinati, così come gli oneri relativi alla fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti per il funzionamento delle macchine.

Art. 17 – Utenze e manutenzione dell'edificio

1. La Ditta aggiudicataria è utente – con intestazione alla propria ragione sociale – dei fornitori di acqua, energia elettrica, gas metano e telefono e conseguentemente si accolla i pagamenti dovuti ed ogni dovere contrattuale.
2. La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare, oltre alla manutenzione ordinaria come previsto dalla normativa vigente, anche la manutenzione straordinaria dell'immobile sede del Nido d'infanzia e pertinenze. Il prezzo a base d'asta infatti, così come definito dal Bando di gara relativo all'appalto in oggetto, è comprensivo anche degli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria che dovranno essere effettuati durante **il periodo di affidamento** del servizio. Restano a carico del Comune i seguenti interventi :
 - gestione e manutenzione dell'ascensore;
 - gestione e manutenzione della centrale termica.

Art. 18 - Obblighi dell'aggiudicatario

1. Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'aggiudicatario si impegna a:
 - a. assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'asilo nido sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico sanitario ed organizzativo;
 - b. gestire il servizio in conformità a quanto stabilito dal regolamento comunale in materia, nonché dalla normativa vigente in materia igienico -sanitaria;
 - c. contrarre idonea copertura assicurativa così conforme a quanto previsto al successivo articolo 27 del presente capitolato;
 - d. attenersi alla progettazione didattico -educativa predisposta, attuando tutti i programmi e le attività previste, compresa la fornitura del materiale ed attrezzature ludico didattiche indicati: allo scopo, la ditta aggiudicataria consentirà l'accesso alla struttura in qualsiasi momento al Responsabile dei Servizi Pubblica Istruzione e Cultura per la verifica delle attività svolte;
 - e. provvedere all'allacciamento telefonico ed al relativo canone, al pagamento delle utenze: di gas metano, energia elettrica e acqua;
 - f. segnalare ai competenti servizi comunali rotture o disfunzioni degli impianti elettrico, idrosanitario, di riscaldamento, nonché danneggiamenti alle strutture, agli arredi, agli infissi o quant'altro rilevabile;

Art. 19 – Danni e Penalità

1. Ogni infrazione agli obblighi contrattuali sarà contestata per iscritto all'aggiudicatario da parte del Comune.
2. L'aggiudicatario potrà presentare giustificazioni scritte entro quindici giorni dalla avvenuta contestazione.
3. Qualora la contestazione sia ritenuta fondata, e le giustificazioni insufficienti, il Comune applicherà all'aggiudicatario una penale commisurata alla gravità dell'infrazione:
 - a. per ogni infrazione relativa agli orari di attività, al numero degli operatori addetti ed alla regolarità nella somministrazione dei pasti: € 250,00;
 - b. per altre infrazioni: € 125,00.

La Ditta dovrà rispondere di tutti i danneggiamenti ad arredi ed attrezzature eventualmente riscontrati al momento della riconsegna, salvo gli accertati danni diretti ed indiretti derivati da fatti colposi o dolosi di terzi. La Ditta aggiudicataria sarà altresì direttamente responsabile di eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o cose, che a giudizio dell'Ente risultassero causati dalla stessa Ditta. La Ditta dovrà in ogni caso provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

Nel caso di ripetute infrazioni o di inadempimenti di particolare gravità, è facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere in danno il contratto senza che l'aggiudicatario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 20 – Potere di indirizzo, controllo e vigilanza

All'Amministrazione comunale compete il potere di controllo e verifica sulle modalità di erogazione del servizio, nonché la definizione dei contenuti, modi e tempi delle attività di promozione. Detta competenza è esercitata assicurando la partecipazione dei genitori con le modalità previste dal Regolamento comunale.

L'Amministrazione comunale, per mezzo di soggetti dalla medesima incaricati, potrà eseguire interventi di controllo in qualsiasi momento e senza preavviso per verificare che l'esecuzione del servizio avvenga secondo le norme previste.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno contestate, verbalmente e per iscritto, all'aggiudicatario entro due giorni dall'evento; eventuali controdeduzioni dovranno pervenire per iscritto entro cinque giorni dall'avvenuta contestazione.

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità.

Art. 21 – Corrispettivo del servizio e adeguamento prezzi ai sensi art. 115 D.Lgs. 163/2006

1. L'Amministrazione corrisponde, con le modalità di cui al successivo art. 23, mensilmente la differenza tra il prezzo d'aggiudicazione e l'ammontare delle tariffe fissate all'utenza, che la Ditta deve recuperare. A detta differenza netta si applica l'I.V.A di legge come evidenziata con apposita fatturazione mensile.
2. L'Amministrazione fissa le tariffe annualmente coerentemente con il proprio ordinamento e la ditta è vincolata all'applicazione, accertamento e riscossione delle medesime senza alcun riscontro finanziario di competenza e di cassa sul Bilancio comunale.
3. Il costo netto totale del servizio corrisponde al prezzo offerto, oltre I.V.A. di legge calcolato per 48 bambini, su base mensile parametrato al servizio usufruito dal minore (tempo pieno) per un periodo di 33 mesi.
4. Qualora un bambino frequenti periodi inferiori a detto periodo, così come previsto dal Regolamento comunale all'art. 14, sono previsti sconti, per la retta a carico della famiglia, a

partire dal quinto giorno in crescita progressiva nella percentuale dell'1% e per assenze consecutive.

5. Complessivamente, all'aggiudicatario è dovuto un corrispettivo pari alle mensilità per prezzo mensile del bambino, per numero di frequentanti, detratte le assenze come sopra.
6. Poiché l'offerta è parametrata sul costo onnicomprensivo di una giornata di presenza dell'utente a tempo pieno – il corrispettivo verrà calcolato con riduzione forfettaria e convenzionale del 15% (quindicipercento) in caso di presenza giornaliera part time e di un aumento del 15% in caso di presenza Tempo lungo.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT (indice FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula dei Contratti attuativi.

Art. 22 – Valore Contrattuale

L'importo presunto del contratto nel periodo di riferimento (1/9/2016-31/7/2019), è pari ad Euro 1.153.350,00 (oltre IVA nelle forme di legge), mentre gli importi unitari a base d'asta sono determinati come segue:

- € 790,00 mensili (oltre IVA) per ogni utente a tempo pieno in età compresa tra 3 e 9 mesi, sino ad un massimo di 15 unità;
- € 700,00 mensili (oltre IVA) per ogni utente a tempo pieno in età compresa tra i 10 ed i 36 mesi sino ad un massimo di 33 unità.

Il Comune di Podenzano si riserva la facoltà di ricorrere alla ripetizione dei servizi per un ulteriore periodo di tre anni, dalla data di scadenza del contratto, ossia fino al 31/7/2022, ai sensi dell'art. 57 c. 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006.

Dato quanto previsto al precedente articolo 5 (Durata) circa la facoltà di ricorrere alla ripetizione dei servizi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/2006 l'importo complessivo dell'appalto risulta essere pari ad € 2.306.700,00 (oltre IVA).

Ai sensi dell'art. 311, c. 12 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante può chiedere variazione al contratto stipulato, con una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto e che l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto originario, senza aver diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa sopracitata.

Art. 23 – Pagamenti

Il corrispettivo determinato in sede di gara, verrà liquidato e pagato in rate mensili posticipate a mezzo di mandato del Servizio finanziario, a fronte di presentazione di regolare fattura ed accertato il buon funzionamento e la corretta esecuzione del servizio dal Responsabile dei Servizi Pubblica Istruzione e Cultura. Ogni rata mensile verrà pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità della stessa.

Al fine di ottenere il pagamento delle rate mensili, la Ditta dovrà presentare la documentazione prescritta dai Servizi Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Podenzano, ed in particolare:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000), attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti per l'intero periodo oggetto di fatturazione nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”;
2. copia delle ricevute di pagamento dell'utenza per ogni mese;
3. una relazione attestante l'attività svolta a cadenza trimestrale.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare gli opportuni controlli presso gli uffici competenti per territorio in materia di lavoro, previdenza e infortuni, operando, in caso di irregolarità, ai sensi di legge.

Verrà dato adempimento al disposto di cui al c. 3 dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010 relativo applicazione della ritenuta dello 0,50% sull'importo progressivo netto delle prestazioni, ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva.

Art. 24 – Durata del servizio

Il servizio ha durata decorrente dal 1° Settembre 2016 fino al 31/7/2019.

Come sopra già indicato, il Comune di Podenzano si riserva la facoltà di ricorrere alla ripetizione dei servizi per un ulteriore periodo di tre anni, dalla data di scadenza del contratto, ossia fino al 31/7/2022, ai sensi dell'art. 57 c. 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta Affidataria della gestione dei servizi, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
- qualora la ditta Affidataria mantenga un comportamento abitualmente scorretto nei confronti del Comune per il quale siano state comminate ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, ;
- qualora la ditta Affidataria, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art.1676 del Codice Civile;
- qualora la ditta Affidataria disattenda gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- gravi inadempienze normative;
- gravi inosservanze della normativa anticorruzione;
- qualora la ditta Affidataria ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- frequente violazione degli orari per quanto attiene l'inizio e la fine dei servizi presso la sede del Nido.

Sino alla scadenza del termine indicato, la ditta Affidataria è tenuta ad erogare regolarmente il servizio.

Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta Affidataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo affidamento in appalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 26 - Clausola risolutiva espressa

Come previsto dall'articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione del contratto opera anche, di diritto, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora si sia verificata l'applicazione di penali superiori al 10% del valore presunto dell'intero contratto;
- b) qualora si verificano le condizioni previste dagli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 163/2006 e dall'articolo 6, comma 8, e 298, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- c) in caso di cessazione dell'attività, fallimento, altra procedura concorsuale, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell'aggiudicatario; il contratto si riterrà risolto dal giorno della dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;
- d) in caso di commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dal Comune di Podenzano con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela;
- e) per grave violazione della riservatezza di dipendenti o altri soggetti, anche destinatari diretti o indiretti delle prestazioni, i cui dati sono oggetto di trattamento;
- f) per mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, codice che pur non venendo materialmente allegato al contratto, è consegnato in copia contestualmente alla sottoscrizione del contratto stesso;
- g) qualora, successivamente alla stipula del contratto, pervengano comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- h) qualora sia stata disposta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;
- i) in caso di mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale;
- j) nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente capitolato e ogni altra causa specificamente prevista dalla legge.

Il contratto si risolve di diritto mediante comunicazione scritta da parte del Comune di Podenzano all'aggiudicatario e saranno posti a carico di quest'ultimo tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto. Nei casi di cui a precedente comma 1., lettere g) e h), l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La risoluzione non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili in cui lo stesso può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Anche in caso di risoluzione l'aggiudicatario è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico, pena l'incameramento della cauzione definitiva e la rivalsa per ogni ulteriore danno.

Nel caso in cui l'aggiudicatario risulti inadempiente nell'esecuzione del contratto, il Comune di Podenzano lo diffida a conformarsi alle condizioni ivi previste e assegna un termine per l'adempimento.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il Comune di Podenzano, se non ritiene di provvedere all'esecuzione in danno, può risolvere il contratto previa semplice comunicazione, come previsto dall'articolo 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Si applicano gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 27 – Accertamento danni e assicurazioni

La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio, esonerando pertanto il Comune di Podenzano da qualsiasi responsabilità.

Si intendono compresi anche i danni agli utenti e terzi derivanti da intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inadeguate.

L'aggiudicataria dovrà pertanto dotarsi di polizza assicurativa RCT/O, avente validità non inferiore alla durata complessiva del contratto, che deve prevedere:

- la copertura per Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO);
- la copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT);
- un massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00

Nella suddetta polizza RCT il Comune di Podenzano deve essere considerato terzo e tra gli utenti devono essere compresi i genitori/accompagnatori ed i bambini frequentanti il nido d'infanzia comunale.

La polizza, debitamente quietanzata, deve essere trasmessa all'Amministrazione entro 15 gg dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio del servizio.

L'aggiudicataria dovrà altresì stipulare una polizza a favore dei bambini ospiti del nido d'infanzia comunale contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea, permanente e decesso con massimale unico sempre non inferiore a Euro 2.000.000,00.

In alternativa alle polizze di cui al precedente comma, la ditta aggiudicataria può dimostrarne l'esistenza per precedente attivazione, purché vengano garantite le medesime caratteristiche e coperture; in tal caso dovrà essere prodotta un'appendice alla polizza da cui risulti la copertura per il servizio oggetto del presente appalto. Si ribadisce che le polizze eventualmente già in corso, devono prevedere massimali non inferiori a quelli fissati dall'Amministrazione (massimale unico di euro 2 milioni) e non devono prevedere limiti al numero di sinistri.

L'accertamento di eventuali danni al Comune sarà effettuato dal Comune stesso, per il tramite di proprio incaricato, alla presenza del Responsabile identificato dalla Ditta Affidataria, previamente avvertito in modo tale da consentire alla Ditta Affidataria stessa di esprimere la propria valutazione. Qualora la Ditta Affidataria non partecipi all'accertamento in contraddittorio, il Comune provvederà comunque all'accertamento autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora la Ditta Affidataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

Art. 28 – Diritto di recesso dal contratto da parte della stazione appaltante

L'Ente committente ai sensi di quanto disposto dall'art.1, commi 3 e .13, D.L.95/2012 si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, dal contratto validamente stipulato, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore ai 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art.26, co.1, della Legge 23 dicembre 1999, n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.P.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art.26,co.3, della L.23 dicembre 1999, n.488.

Nel caso di risoluzione anticipata, da parte dell'amministrazione comunale, del contratto di appalto, per altri giustificati motivi sorretti da giusta causa, sarà dato preavviso all'affidatario almeno due mesi prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

Art. 29 – Recesso del contratto da parte della ditta

Qualora la ditta Affidataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune procederà all'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il maggior danno, al fine di far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti; limitare gli effetti dell'inadempimento e impedire interruzione del servizio; coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto per il ri-affidamento del servizio; soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dalla ditta.

Art. 30 – Rinuncia all'aggiudicazione

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non assuma il servizio in tempo utile, ovvero rinunci all'aggiudicazione, l'Amministrazione procederà all'escussione della cauzione provvisoria oltre al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune.

Art. 31 – Cessione di contratto e di credito

A pena di nullità, è vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario e dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss.ii.mm. per le vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e ss.ii.mm..

Art. 32 – Subappalto del servizio

Fermo restando il divieto di cessione parziale o totale del contratto, e la condizione che qualsiasi atto diretto a nascondere la faranno sorgere in capo al Comune di Podenzano il diritto a sciogliere anticipatamente il contratto senza ricorsi ad atti giudiziari e a effettuare l'esecuzione in danno dell'aggiudicatario con rivalsa anche sulla cauzione, le cooperative concorrenti sono tenute a dichiarare nell'offerta se intendono eventualmente subappaltare a terzi, con le modalità di cui all'art.118 del D.Lgs.163/2006 comma 3.

L'accettazione del subappalto è subordinata al preventivo consenso scritto da parte del Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della fideiussione o della polizza assicurativa.

La ditta Affidataria è garante nei confronti del Comune del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle normative vigenti, dei *Contratti Collettivi Nazionali* e di tutte le norme del presente *Capitolato*.

Art. 33 - Obblighi di tracciabilità

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, sia nei rapporti verso l'amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'aggiudicatario entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 l'aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare all'amministrazione gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) assegnato alla presente procedura.

L'aggiudicatario, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi.

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l'aggiudicatario si obbliga a trasmettere all'amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e smi, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi, restando inteso che l'amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

Art. 34 - Esecuzione anticipata della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto

Nei casi previsti al comma 2 dell'art. 302 del regolamento attuativo del codice dei contratti, il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo successivo, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva.

Art. 35 – Spese di contratto

Tutte le spese (di copia, bollo, registrazione, ecc...) per la stipula del contratto sono a carico della Ditta Affidataria.

Art. 36 – Trattamento dati personali

Ai sensi del *Codice in Materia di Protezione dei dati personali* (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii.), i dati forniti dalla Ditta Affidataria saranno raccolti presso gli uffici competenti del Comune e trattati in maniera automatizzata e non, per le finalità del rapporto contrattuale. Il titolare del trattamento è il Comune di Podenzano.

Art. 37 – Riservatezza

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutto quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.

Ai sensi del D.Lgs n.196/2003 il titolare del trattamento è il Comune di Podenzano, il responsabile del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili è la ditta affidataria.

Art. 38 Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura (tecnica, giuridica o amministrativa) non risolvibili mediante transazione (art. 239 del D.Lgs. 163/2006) o accordo bonario (art. 240 del D.Lgs. 163/2006), è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Piacenza.

Art. 39 – Rinvio

Il presente affidamento è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi con particolare riguardo al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010.

La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 40 – Clausole vessatorie

L'impresa che verrà dichiarata aggiudicataria sarà tenuta alle disposizioni di cui agli artt. 3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 38 del presente Capitolato Speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile.
